



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica

Civiltà delle Pietre

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)
C.F. 90020920170 – P. Iva 03253150985

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI CALDI
PER ANZIANI, DISABILI, PERSONE SOLE E NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO
RESIDENTI NEI COMUNI DI CAPO DI PONTE E ONO SAN PIETRO
PER IL PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2027.

ART. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO

L'appalto in oggetto è disciplinato dalle norme contenute o richiamate nel presente capitolato. Il servizio pasti si colloca nella rete dei servizi socio assistenziali rivolti a persone anziane e/o disabili con compromissione dell'autonomia personale, residenti nei Comuni di Capo di Ponte ed Ono San Pietro.

ART. 2

STANDARD DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato con esclusione delle festività infrasettimanali.

Il numero medio di pasti da fornire è stimato approssimativamente in:

- 5/6 unità al giorno **dal lunedì al sabato** per il Comune di Capo di Ponte;
- 8/9 unità al giorno **dal lunedì al venerdì** per il Comune di Ono San Pietro.

È possibile che vi siano variazioni del numero di pasti (in più e in meno) e l'appaltatore è tenuto comunque all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative e al medesimo livello qualitativo/gestionale.

Le nuove richieste di attivazione, come eventuali annullamenti o sospensioni, saranno preventivamente comunicate via e-mail.

ART. 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari degli interventi sono persone residenti o domiciliati nei Comuni di Capo di Ponte ed Ono San Pietro. Il servizio di pasti a domicilio risponde alla necessità di consentire un'adeguata alimentazione di anziani e/o disabili in condizione di particolare disagio, impossibilitati a provvedervi autonomamente.

ART. 4
MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Le richieste di ammissione sono valutate dal servizio sociale dei rispettivi Comuni che definisce, sulla base delle condizioni sociali e parentali dell'utente e del contesto familiare, l'attivazione del servizio pasti a domicilio.

ART. 5
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto, dovrà essere svolto secondo le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera ed assistenziale e comprende, secondo le modalità di seguito elencate, le prestazioni sotto specificate:

- PREPARAZIONE COTTURA E CONFEZIONAMENTO

Il servizio prevede la preparazione, la cottura ed il confezionamento in singoli contenitori termici mono porzione, dei pasti presso il centro cottura in disponibilità dell'appaltatore in regola con la normativa HACCP.

- COMPOSIZIONE PASTI

I pasti (menù estivo ed invernale) dovranno essere preparati nel rispetto di tabelle dietetiche predisposte da un medico dietista appositamente incaricato dalla ditta, esclusivamente con derrate alimentari di qualità garantendo genuinità e freschezza ed assicurando sempre le condizioni atte a preservare le caratteristiche organolettiche ed igieniche del cibo, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. Tali menù elaborati dal dietista, su base mensile, dovranno essere recapitati al Servizio Sociale dell'Ente interessato. Non devono essere in alcun caso utilizzati: conservanti ed additivi chimici nella preparazione dei pasti, residui dei pasti dei giorni precedenti e prodotti derivanti da OGM (organismi geneticamente modificati) o che contengano OGM.

Il menù tipo dovrà essere così composto: PRIMO PIATTO - SECONDO PIATTO –CONTORNO – FRUTTA - PANE.

I piatti dovranno essere variati evitando la riproposizione del medesimo pasto nell'arco di una settimana.

- DIETE SPECIALI

L'appaltatore dovrà fornire (senza alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente) diete speciali per i diversi utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie ed intolleranze alimentari debitamente certificati da documentazione medica, avendo cura di evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione nella preparazione del pasto speciale.

ART. 6
TRASPORTO E CONSEGNA

Il trasporto e la consegna presso le sedi municipali a Capo di Ponte in Via Stazione n. 15, ed a Ono San Pietro in Piazzale Donatori di Sangue 1, in orario compreso tra le ore 11,00 e le ore 11,30. devono essere effettuati da personale che garantisca competenza ed attenzione alla mansione ed all'aspetto relazionale dell'attività.

I pasti a domicilio dovranno essere trasportati in idonei contenitori termici nei quali i singoli componenti del pasto devono essere sigillati separatamente (contenitori diversi per il primo, il secondo ed i contorni) in modo tale da evitare fuoriuscite.

Per quanto riguarda le diete speciali la ditta dovrà avere cura di confezionare i pasti in contenitori riconoscibili, apponendo il nome del destinatario.

L'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'acquisto ed alla sostituzione dei contenitori non più idonei all'uso nel corso dell'appalto.

ART. 7

RENDICONTAZIONE

L'appaltatore si impegna a:

- inviare all'Ente, nei primi giorni del mese successivo, il rendiconto del numero dei pasti a domicilio consegnati al singolo utente;
- a fatturare direttamente all'Unione della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre", specificando il numero dei pasti dei Comuni di Capo di Ponte ed Ono San Pietro, previa verifica della stazione appaltante.

L'ente si impegna a liquidare le fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento

ART. 8

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTANTE

La ditta si impegna:

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali;
- a nominare e comunicare all'Ente il nome del referente della ditta per i rapporti con l'Ente medesimo.

La ditta è tenuta ad osservare, oltre al presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di appalto.

ART. 9

VALIDITA' E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto produrrà i propri effetti dal 1° gennaio 2026 fino alla data del 31 dicembre 2027.

Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta. I quantitativi complessivi possono essere ridotti o aumentati da parte degli Enti, fermo restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

ART. 10

DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietata ogni forma di subappalto, compresa la cessione, anche parziale del contratto; ove ciò avvenisse l'Ente procederà all'immediata risoluzione del contratto.

ART. 11

CONTROLLI E RILIEVI

L'ente potrà effettuare verifiche sul servizio per tutto il periodo di affidamento con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

L'ente potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l'ispezione delle attrezzature locali e magazzini e a quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite nel presente capitolato, ed in particolare effettuare controlli nella preparazione dei pasti ed alla buona conservazione degli alimenti.

L'appaltatore è tenuto a fornire al personale dell'Ente incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso ai locali ed al magazzino, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. I rappresentanti o incaricati preposti per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora ravvisino irregolarità, redigeranno dei verbali con indicazioni delle irregolarità riscontrate.

ART. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere, a insindacabile discrezione dell'Ente, soggetto a risoluzione nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente motivati, in qualunque momento;
- in caso di grave violazione delle norme del capitolato, previa diffida da comunicarsi all'appaltatore a mezzo raccomandata, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per l'Ente appaltante e comunque tutte le volte in cui ci si trovi di fronte ad atti di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nei casi di subappalto o cessione del contratto, l'ente provvederà ad assicurare il servizio in altro modo

ART. 13

RESPONSABILITA' E GARANZIE

Per l'intera durata dell'affidamento del servizio, l'appaltatore assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa sollevando l'Ente appaltante per eventuali danni dolosi o colposi a terzi conseguenti alla gestione ed all'erogazione del servizio.

L'appaltatore sarà sempre responsabile, verso l'Ente appaltante e verso terzi, per fatti derivanti dall'operato e dal contegno dei suoi dipendenti e di quanti operano, anche in via contingente ed estemporanea, nel suo interesse.

L'appaltatore di obbliga a stipulare con accreditata compagnia assicuratrice un'adeguata polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile verso terzi connesso alla gestione del servizio.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo per terzi si intendono anche gli utenti del servizio in appalto.

ART. 14

CONTROVERSIE CONTRATTUALI - ARBITRATO

La risoluzione di eventuali controversie sorte in fase di esecuzione del contratto tra l'Amministrazione e la ditta aggiudicataria, è affidata ad un collegio arbitrale composto da tre

arbitri dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Amministrazione.

ART. 15
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nel Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

ART. 16
TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136, l'impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, accesso presso la banca o la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della Legge citata. Al tal fine si impegna a comunicare all'Ente gli estremi identificati del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale del personale delegato ad operare sullo stesso.

Per la Ditta,
Il legale Rappresentante

.....
(firmato digitalmente)

Per L'Unione
Il Responsabile dell'Area Affari generali

.....
(firmato digitalmente)